

OFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Avv. Andrea Zardi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile Iscritta al n. 1942 del ruolo generale dell'anno 2014  
promossa da:

Carrozzeria Savegnago di Savegnago Renato, ditta individuale difesa  
dagli avv. Angelo Massimo Perrini e Michele Manuelli - Attrice

contro

Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45  
difesa dall'avv. Laura Manzoni - convenuta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La ditta individuale Carrozzeria Savegnago di Savegnago Renato, cita in  
giudizio Unipolsai Assicurazioni, in qualità di cessionaria del credito per il  
risarcimento dei danni subiti da [REDACTED] proprietaria  
dell'autovettura Peugeot tg. [REDACTED], assicurata Unipolsai, nella  
misura di € 203,37, rimasta danneggiata nel sinistro avvenuto il  
17.1.2013 in Valdagno, dove era stata tamponata dalla vettura Fiat  
[REDACTED] condotta da [REDACTED]; la vettura aveva subito un  
danno di € 2033,71, come da fattura di riparazione dell'auto, che la  
compagnia Unipolsai rimborsava parzialmente per l'importo di €  
1830,33, ritenendo di applicare una penale del 10% prevista dal  
contratto assicurativo, in quanto l'auto non era stata riparata da  
carrozzeria convenzionata; pertanto l'attrice pretende il saldo di €  
203,37 oltre al pagamento delle spese legali per l'attività stragiudiziale.  
Si costituisce in giudizio la compagnia Unipolsai Assicurazioni, che  
~~contesta la domanda poiché la cedente [REDACTED] aveva~~  
sottoscritto con la convenuta una polizza RC Auto contenente la clausola  
in virtù della quale l'assicurata, in caso di sinistro, si impegnavano a fare  
effettuare le riparazioni alla propria auto presso una carrozzeria  
convenzionata e in caso di inosservanza da parte dell'assicurato era  
dovuta una penale del 10%, opponibile anche al cessionario subentrato  
nella posizione del danneggiato. Chiede la convenuta la dichiarazione  
dell'invalidità e dell'inefficacia della cessione di credito perché contraria  
alle norme imperative, avendo la Carrozzeria attrice svolto attività di  
finanziamento senza avere i requisiti e le autorizzazioni previsti dal

Sentenza N.

428/16

R.G. 1942/14

Cron.

6/3/16

Rep. N.

Spedita il:

15/05/15

Depositata il:

28 FEB. 2016

d.lgs. 385/1993.

La causa istruita su base documentale è trattenuta in decisione.

L'attrice ha concluso nell'atto di citazione.

La convenuta ha concluso nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 15.5.2015.

#### Motivi

Preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione della convenuta relativa all'invalidità (o inefficacia) del contratto di cessione del credito, per non avere l'attrice la qualifica soggettiva di intermediario finanziario autorizzato, iscritto nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia richiesta dall'art. 106 D. lgs 385\93, al fine di esercitare nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti.

Il richiamo non ha alcuna attinenza al caso di specie, infatti la cessione del credito per il risarcimento del danno comprendente l'azione diretta nei confronti del responsabile civile - che la stessa convenuta riconosce essere pacificamente ammesso dalla giurisprudenza - nel caso di specie è elemento di un contratto commutativo con il quale il cessionario offre la controprestazione della riparazione del veicolo, pertanto evidenzia una causa del tutto diversa da quella propria del contratto tipico di mutuo, con il quale una parte che riceve una somma di denaro si obbliga alla restituzione al mutuante di una somma equivalente (art. 1813 c.c.).

Sussiste quindi la legittimazione attiva dell'attrice in virtù del valido contratto di cessione del credito, in esecuzione del quale peraltro la Compagnia ha già corrisposto direttamente alla Carrozzeria la somma offerta a titolo di risarcimento del danno (doc. n. 5 attore), con ciò riconoscendo la piena efficacia della cessione.

Del pari non sono in contestazione la colpa del danneggiante nella verifica del sinistro per cui è causa, l'ammontare del danno e la responsabilità della convenuta Unipolsai, citata ai sensi dell'art. 149 CdA quale compagnia assicuratrice del danneggiato, legittimata passiva nel presente giudizio.

Si controverte pertanto sull'obbligo di Unipolsai Assicurazioni di risarcire dell'intero costo della riparazione, e quindi se sia applicabile la penale convenzionale stabilita nella polizza RC Auto sottoscritta da Cazzola Emanuela, cedente il credito, con la Compagnia Unipolsai.

La Corte di Cassazione, in tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, con l'Ord. 13/4/2012 n. 5928 ha ribadito la natura extracontrattuale dell'azione diretta di cui all'art.149 del d.lgs. 7

settembre 2005, n.209, che non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria.

Condividendo tale orientamento si ritiene che la compagnia convenuta, in qualità di gestionaria della liquidazione del sinistro nella procedura di indennizzo diretto ai sensi dell'art. 149 e della convenzione CARD, in luogo della compagnia del responsabile civile, non abbia titolo per opporre al danneggiato o al suo avente causa eccezioni basate sul contratto di assicurazione (conf. GdP Bologna n. 390/15).

Ciò posto, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma residua di € 203,37, sul danno complessivo di € 2033,17, somma che costituendo debito di valore deve essere rivalutata dalla data del sinistro con l'applicazione degli interessi moratori per ritardato pagamento, nella misura legale, sull'importo annualmente rivalutato, sino al saldo.

Non sono provati danni o spese ulteriori.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa:

- condanna la società Unipolsai Assicurazioni, in persona del legale rappresentante al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 203,37 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e agli interessi legali sull'importo annualmente rivalutato, sino al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese della lite che liquida in € 300,00 per compenso di avvocato, € 57,00 per spese oltre al 15% di rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Bologna 28.09.2015

Depositato in Cancelleria

il 29.09.2015

IL CANCELLIERE  
Dott. Rosanna Fuligno

Il Giudice di Pace  
Avv. Andrea Zardi

